



COMUNE DI
CORTONA

Provincia di Arezzo

Immediatamente Eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 91 del 20/12/2024

OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Decorrenza 1° gennaio 2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno 20 - venti - del mese dicembre alle ore 15:30 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
MANGANI GIAN MARIO	Consigliere	*
BALDETTI GIOVANNI LUCA	Consigliere	*
FORCONI MARIA ISOLINA	Consigliere	*
BARDELLI STEFANO	Consigliere	*
ROMITI BENEDETTA	Consigliere	*
SUARDI STEFANO	Consigliere	*
TURCHETTI SANTINO	Consigliere	-
NAVINI SILVIA	Consigliere	*
REGI PAOLA	Consigliere	*
FINOCCHI MATTEO	Consigliere	*
VIGNINI ANDREA	Consigliere	*
CORTINI ROSSANO	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
STANGANINI MARICA	Consigliere	*
ZUCCHINI FRANCESCO SAVERIO	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Forconi Maria Isolina**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario, Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione unificata sul Bilancio ed argomenti connessi, sviluppatasi così come indicato nella deliberazione n. 88, adottata in data odierna, acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti..... I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prime del 01 gennaio dell'anno successivo....”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;”
-

Vista la delibera di Giunta n. 192 del 03/12/2024 con cui sono state approvate le tariffe del canone unico per l'anno 2025;

Visto il regolamento comunale che disciplina il “*Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.04.2021 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17.03.2022 e delibera di Consiglio n. 50 del 30.05.2022 e delibera di Consiglio n.36 30.05.2023;

Visto l'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 448 del 28.12.2021, il quale prevede che : “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il MEF, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che in base al sopracitato comma 847 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019, il Comune può disporre in ambito di pubbliche affissioni senza i vincoli imposti dai capi abrogati I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993 che in tale direzione si ritiene opportuno modificare l'art. 29 del richiamato Regolamento come segue:

Articolo 29- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 10% per le fattispecie dalle lettere da a) a d) e del 50% per quella della lettera e):

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;*
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti*

pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia d' entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e le successive modifiche non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

Visto l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Visto i pareri favorevoli, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL

Visto l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, riportante il seguente risultato:

Presenti: n. 16

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

Astenuti n.5 (n.4 per il Gruppo PD: Vignini, Bigliuzzi, Stanganini e Zucchini; n. 1 per il Gruppo Cortona Civica: Cortini)

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di modificare l'articolato del Regolamento di cui al Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.04.2021 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17.03.2022 e delibera di Consiglio n.36 30.05.2023 come segue:

art. 29 viene modificato nel seguente testo:

La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 10% per le fattispecie dalle lettere da a) a d) e del 50% per quella della lett. e)

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano

nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e

religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari

3. di dare atto che le presenti modifiche, per effetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 448 del 28.12.2021, entrano in vigore dal 01/01/2025;
4. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento che disciplina il "Canone Unico Patrimoniale" è quello risultante dall'allegato alla presente deliberazione;
5. di procedere alla pubblicazione della delibera di modifica del regolamento in oggetto nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere in merito, con successiva e separata votazione riportante il seguente esito:

Presenti: n. 16

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

Astenuti n.5 (n.4 per il Gruppo PD: Vignini, Bigliuzzi, Stanganini e Zucchini; n. 1 per il Gruppo Cortona Civica: Cortini)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
Forconi Maria Isolina**

**Il Segretario
Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.